



LEGGE FALLIMENTARE

Art. 190 fallimento

Provvedimenti del giudice delegato

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.

Versione in vigore dal 6 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 agosto 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge fallimentare
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-fallimentare/art-190-provvedimenti-del-giudice-delegato/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it